

DECRETO CRESCITA
GUIDA OPERATIVA ALLE NOVITA' FISCALI
DEL DL 34/2019
CONVERTITO IN LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58

In sintesi

MISURE DI NATURA FISCALE E ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Argomento/articolo	Sintesi
Superammortamento (articolo 1)	Viene reintrodotta il superammortamento per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1 del Tuir) effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La maggiorazione del 30 per cento non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite 2,5 milioni di euro.
Mini Ires (articolo 2)	La mini Ires introdotta dalla legge di Bilancio 2019 viene abrogata e sostituita da quanto disciplinato dall'articolo 2 del decreto Crescita. In particolare, è agevolabile il reddito d'impresa fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. L'agevolazione consiste nella riduzione dell'aliquota dell'Ires/Irpef di 4 punti percentuali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali e di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Previsto un decreto ministeriale.
Deducibilità Imu (articolo 3)	Aumenta la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni. L'Imu è deducibile nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> • 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; • 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020; • 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e del 100% a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Cedolare secca (articolo 3 bis, commi 1 e 2)	In caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca non verranno più applicate le relative sanzioni, prima disciplinate dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3 del Dlgs 23/2011.
Modelli cartacei dichiarazioni (articolo 3 bis, comma 3)	Viene disposta la soppressione della distribuzione gratuita dei modelli cartacei necessari alla redazione delle dichiarazioni annualmente presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili.
Termini presentazione dichiarazione	Il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi viene prorogato in modo permanente dal 30 giugno al 31 dicembre

Imu e Tasi (articolo 3 ter)	dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Semplificazioni per immobili concessi in comodato (articolo 3 quater)	Vengono eliminati gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
Canoni di locazione non percepiti (articolo 3 quinquies)	Modificando l'articolo 26 del Tuir, il locatore persona fisica di un contratto di locazione di immobili a uso abitativo stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancato incasso dei canoni, può fruire della relativa detassazione senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. Inoltre, i canoni non riscossi nei periodi di riferimento, ma percepiti successivamente sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir.
Tariffe Inail (articolo 3 sexies)	A decorrere dal 2023, è previsto un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022) e sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – modifiche introdotte di recente dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Patent box (articolo 4)	È concessa la facoltà per i contribuenti interessati di usufruire dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, senza la necessità di attivare preventivamente la specifica procedura di <i>ruling</i> con l'agenzia delle Entrate. Previsto un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Controlli formali (articolo 4 bis, comma 1)	Nell'ambito dei controlli formali di cui all'articolo 36 ter del Dpr 600/1973 per l'Amministrazione finanziaria, è vietato chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come per esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata. È possibile richiedere tali dati qualora la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Inoltre, sempre al comma 1, si specifica che eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.
Termine di presentazione dichiarazioni (articolo 4 bis, comma 2)	Vengono modificati in modo permanente i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irapp. Per i soggetti Irpef dal 30 settembre al 30 novembre, mentre per i soggetti Ires dall'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'undicesimo mese successivo.
Impegno cumulativo trasmissione dichiarazioni (articolo 4 ter)	Per i soggetti abilitati dall'agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni, su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, costituisce grave irregolarità e, pertanto, è causa di revoca dell'abilitazione. Inoltre, viene specificato che per il contribuente/sostituto d'imposta è possibile conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a

	<p>fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tale fine l'intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.</p>
<p>Novità F24 (articolo 4 quater)</p>	<p>Il modello F24 deve essere utilizzato anche per il versamento delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tasse sulle concessioni governative; • tasse scolastiche. <p>La suddetta estensione si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.</p> <p>L'Irap dovuta dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici può essere versata anche tramite il sistema del versamento unitario di cui agli articoli 17 ss del Dlgs 241/1997, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici".</p> <p>Relativamente, invece, al versamento dell'addizionale comunale Irpef è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento, e non più in relazione a ogni singolo Comune (identificato con il relativo codice catastale).</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>
<p>Semplificazioni Isa (articolo 4 quinquies)</p>	<p>Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 i contribuenti interessati dall'applicazione degli Isa – indici sintetici di affidabilità fiscale non dovranno più dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.</p>
<p>Dichiarazione Dsu (articolo 4 sexies)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2020 la Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.</p> <p>Inoltre, l'intervento in esame dispone che in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, rispetto al previgente 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in Dsu vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente e non più l'anno precedente. È possibile, comunque, aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.</p>
<p>Conoscenza atti da parte del contribuente (articolo 4 septies)</p>	<p>La norma prevede che l'Amministrazione finanziaria garantisca la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. Prevede, inoltre, che tale documentazione sia messa a disposizione con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima del termine concesso al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.</p>
<p>Invito al contraddittorio (articolo 4 octies)</p>	<p>Viene inserito l'articolo 5 ter nel Dlgs 218/1997 secondo cui l'ufficio procedente dell'agenzia delle Entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.</p> <p>Viene, quindi, introdotto un obbligo generalizzato del contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.</p> <p>La nuova disciplina sarà applicabile per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.</p> <p>L'eventuale mancata adesione da parte dell'Ufficio dovrà essere specificatamente motivata nell'avviso di accertamento in relazione ai</p>

	<p>chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio; mentre, la mancata adesione all'invito da parte del contribuente comporta l'impossibilità di presentare l'istanza di adesione a seguito della notifica dell'atto.</p> <p>Il mancato avvio della procedura in contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso, determinerà la nullità di quest'ultimo solo se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri e ragioni che avrebbe potuto far valere nel corso della procedura (c.d. "prova di resistenza").</p>
Difesa agenzia delle Entrate-Riscossione (articolo 4 novies)	<p>La norma ha natura interpretativa e chiarisce che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.</p>
Ravvedimento parziale (articolo 4 decies)	<p>L'articolo 13 bis del Dlg 472/1997 disciplina il ravvedimento parziale, da cui discende la possibilità per il contribuente di ravvedere una parte dell'imposta dovuta, pagando le sanzioni e gli interessi calcolati sul tributo versato. La disposizione si applica ai soli tributi amministrati dalle Entrate.</p>
Rientro dei cervelli (articolo 5)	<p>Viene modificata l'agevolazione prevista per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° maggio 2019. In particolare, sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento dal 50 al 70 per cento della riduzione dell'imponibile; • alcune semplificazioni per l'accesso al regime di favore; • l'estensione della disciplina agevolata anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020; • l'estensione, a determinate condizioni, di maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta. <p>Modifiche anche alle agevolazioni previste per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° maggio 2019.</p> <p>Viene innalzata a sei anni la durata del regime agevolato, nonché viene concessa la continuazione del beneficio a specifiche condizioni.</p>
Regime pensionati neo-residenti (articolo 5 bis)	<p>Viene modificato il regime previsto dall'articolo 24 ter del Tuir per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare i "redditi percepiti da fonte estera" dai redditi agevolati; • aumentare da 5 a 9 anni la durata dell'opzione; • prevedere, a determinate condizioni, la validità dell'opzione anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva. <p>Previsto un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.</p>
Innovazione sociale (articolo 5 ter)	<p>Sono esenti da imposizione fiscale, per l'anno 2019, le somme, configurate quali "contributi in natura", che il Miur ha erogato e deve tuttora erogare nell'ambito della gestione dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, "Progetti di innovazione sociale".</p>
Regime forfettario e flat tax (articolo 6)	<p>I contribuenti forfettari e coloro che opteranno per il regime della flat tax che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973). Per i forfettari le novità sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2019.</p>
Detrazione dell'Iva	<p>Ha efficacia retroattiva la disciplina sanzionatoria più favorevole</p>

addebitata in eccesso (articolo 6, comma 3 bis)	prevista dall'articolo 6, comma 6 del Dlgs 472/1997 in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.
Obblighi informativi regime forfettario (articolo 6 bis)	Gli oneri informativi previsti dall' articolo 1, comma 73, legge 190/2014 non devono comprendere dati e informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Incentivi per la valorizzazione edilizia (articolo 7, comma 1)	<p>In via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) è prevista l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal Tu Edilizia (Dpr 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere da b) a d)); • all'alienazione degli stessi. <p>In sede di conversione è stato specificato che l'agevolazione opera anche in caso di operazioni esenti da Iva, ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972, e che anche nel caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato. Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A o B o, per effetto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, alla classe Nzeb – Near Zero Energy Building (articolo 7, comma 1, DI 34/2019).</p>
Vigilanza assicurativa (articolo 7, comma 1 bis)	<p>A seguito delle modifiche, l'Ivass può adottare misure preventive o correttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti anche delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione; • tra l'altro, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea.
Esenzione Tasi (articolo 7 bis)	<p>Viene prevista l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita. In particolare, la norma dispone che sono esentati dal pagamento della Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>L'esenzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p>
Sisma bonus (articolo 8)	Vengono estese agli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a "rischio sismico" 2 e 3 le detrazioni potenziate del 75 per cento e dell'85 per cento (da calcolare sul prezzo di acquisto dell'immobile) previste dall'articolo 16, comma 1 septies, DI 63/2013.
Trattamento fiscale di	I maggiori o minori oneri che derivano dall'attuazione di specifiche

strumenti finanziari convertibili (articolo 9)	previsioni contrattuali che regolano alcune tipologie di strumenti finanziari (diversi da azioni e titoli simili) aventi determinate caratteristiche (dettagliatamente indicate dalla norma) e suscettibili di conversione in azioni, non concorrono, a fini Ires e Irap, alla formazione del reddito imponibile degli emittenti.
Interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico (articolo 10, commi 1 -3)	In alternativa all'ecobonus o al sisma bonus, il contribuente può optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori, anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi. Correlativamente, a quest'ultimo viene riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al contributo, da utilizzare in compensazione in cinque anni. Il fornitore può a sua volta cedere il credito. Previsto un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Impianti Pa (articolo 10, comma 3 bis)	In merito ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, gli eventuali obblighi di monitoraggio debbono essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco di cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.
Interventi edilizi e risparmio energetico (articolo 10, comma 3 ter)	I soggetti beneficiari della detrazione Irpef spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lettera h) dell'articolo 16 bis comma 1 del Tuir possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
Veicoli non inquinanti (articolo 10 bis)	La nuova disciplina estende l'incentivo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
Aggregazioni di imprese (articolo 11)	Per le operazioni di aggregazione aziendali effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022 si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto degli eventuali maggiori valori risultati dall'operazione.
Scambio di partecipazioni (articolo 11 bis)	Viene estesa l'applicazione del regime di c.d. realizzo controllato, previsto dal Tuir nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, anche alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo in presenza di specifiche circostanze. Per effetto delle norme in esame, in presenza di alcuni requisiti e in ragione delle modalità con cui le quote scambiate vengono contabilizzate nei bilanci delle società coinvolte, dall'operazione di scambio non emergono plusvalenze soggette a imposta (c.d. neutralità fiscale indotta).
Fatturazione elettronica (articolo 12)	Gli adempimenti previsti per le operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino devono essere assolti in modalità elettronica. Previsto un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Luci votive	Le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri

(articolo 12 bis)	vengono inserite tra le attività qualificate come "commercio al minuto" a fini Iva anche con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019. Dall'assimilazione discende uno specifico regime di adempimenti Iva: in particolare, tali attività sono esonerate dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente.
Data di emissione fattura (articolo 12 ter)	Le fatture immediate dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni.
Lipe (articolo 12 quater)	Si consente di effettuare la comunicazione relativa al IV trimestre insieme con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Corrispettivi telematici (articolo 12 quinquies, commi 1-2)	Viene autorizzata la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Viene eliminata la norma che consente l'individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino. In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, si raddoppia la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti.
Proroga versamenti imposte (articolo 12 quinquies, commi 3-4)	Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni per i quali è stato approvato il relativo Isa (a prescindere poi dall'effettiva presentazione) sono prorogati al 30 settembre 2019 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono nell'intervallo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019. Si veda anche la risoluzione 64/E/2019.
Cedibilità crediti Iva trimestrali (articolo 12 sexies)	È riconosciuta la possibilità di cedere i crediti Iva maturati su base trimestrale e richiesti a rimborso, a decorrere dalle istanze successive al 1° gennaio 2020.
Dichiarazioni di intento (articolo 12 septies)	Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina delle dichiarazioni di intento, in quanto è previsto: <ul style="list-style-type: none"> • una semplificazione degli adempimenti; • un inasprimento della sanzione amministrativa prevista per il fornitore dell'esportatore abituale che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate della lettera di intento. Le novità si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto. Previsto un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (articolo 12 octies)	Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri Iva. La norma in vigore, comma 4 quater dell'articolo 7, del DL 10 giugno 1994, n. 357, stabilisce infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare - in difetto di trascrizione su supporti cartacei - nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Imposta di bollo e-fattura (articolo 12 novies)	L'agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo

	<p>alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 mediante il Sistema di Interscambio.</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>
Vendita di beni tramite piattaforme digitali (articolo 13)	<p>Introdotta una comunicazione trimestrale per i soggetti passivi che facilitano, tramite un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Ue.</p> <p>Previsto un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.</p>
Denuncia fiscale vendita alcolici (articolo 13 bis)	<p>Viene reintrodotta l'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e per i rifugi alpini.</p>
Diritti doganali (articolo 13 ter)	<p>È introdotta la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.</p> <p>Previsto un provvedimento dell'agenzia delle Dogane.</p>
Locazioni turistiche (articolo 13 quater)	<p>In merito alle locazioni brevi, si stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.</p> <p>Poi, i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal ministero dell'Interno all'agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono tramessi ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'agenzia delle Entrate.</p> <p>I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>
Enti associativi assistenziali (articolo 14)	<p>È estesa anche alle associazioni assistenziali la definizione di attività non commerciali prevista dal comma 3 dell'articolo 148 del Tuir (regime della decommercializzazione).</p>
Definizione agevolata enti locali (articolo 15)	<p>Viene introdotta la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale, con l'esclusione del pagamento delle sanzioni.</p> <p>Previsto un provvedimento dell'Ente.</p>
Credito distributori (articolo 16)	<p>Il credito d'imposta per le commissioni addebitate per l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronico compete sia per le cessioni effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte o professione sia di consumatori finali.</p>
Riapertura rottamazione e stralcio (articolo 16 bis)	<p>Viene disposta la riapertura al 31 luglio 2019 i termini per aderire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla c.d. rottamazione <i>ter</i> delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017; • al c.d. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della

	riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
Imu società agricole (art 16 ter)	Con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole sono equiparate agli imprenditori agricoli a titolo principale (Iap) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'Imu.
Stralcio debiti ≤ 1.000 euro (articolo 16 quater)	Viene integrata la disciplina dell'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, prevista dall'articolo 4 del DL 119/2018, con una norma relativa alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli enti creditori, tenuti a tener conto degli effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolare allo scopo le eventuali risorse disponibili.
Debiti previdenziali (articolo 16 quinquies)	Il decreto Crescita interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i contribuenti in difficoltà economica contenuta nella legge di Bilancio 2019. In particolare, il decreto Crescita subordina l'applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi dagli iscritti alle casse previdenziali professionali a una previa delibera delle casse medesime, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all'agente della Riscossione mediante posta elettronica certificata. Previsto un provvedimento dell'Ente.
Piattaforma Incentivi.gov.it (articolo 18 ter)	Viene istituita, presso il MISE, una Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese. Alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione, secondo modalità e tempistiche stabilite da un successivo decreto ministeriale attuativo della misura. Previsto un decreto ministeriale.
Contratti a canone concordato (articolo 19 bis)	In mancanza di revoca i contratti di locazione a canone concordato si intendono tacitamente rinnovati, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
Nuova Sabatini (articolo 20)	Viene innalzato a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa. Inoltre, viene introdotta la previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro. In sede di conversione, tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati sono inseriti anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (DLgs 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle Pmi.
Capitalizzazione imprese (articolo 21)	La misura richiama lo schema della "nuova Sabatini". Viene, infatti, riconosciuto alle società un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla "nuova Sabatini", per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci. Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell'impresa. Previsto un decreto ministeriale.
Tempi di pagamento e bilancio sociale (articolo 22)	Nel bilancio sociale le società devono dare evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese. In aggiunta, nel bilancio, devono essere

	<p>riportati il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi previsti dalla norma di riferimento.</p> <p>La norma muove dal presupposto che la comunicazione all'esterno dei tempi medi di pagamento dell'impresa possa costituire un importante parametro di riferimento per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società. La conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie obbligazioni permette infatti ai creditori della società di valutare l'affidabilità del contraente, costituendo, al tempo stesso, un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, perciò, la competitività tra le imprese.</p>
<p>Cartolarizzazioni (articolo 23)</p>	<p>La norma modifica la legge 130/1999 disciplinante l'operazione di cartolarizzazione, che si realizza in un procedimento mediante il quale un gruppo di crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco, viene ceduto a titolo oneroso a una società cessionaria, avente come scopo esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di titoli che incorporano i crediti ceduti.</p> <p>La norma apporta modifiche ad alcuni degli articoli della citata legge: in particolare all'articolo 4, comma 4 <i>ter</i>, al fine di facilitare le operazioni di trasferimento e all'articolo 7.1, il quale viene modificato al comma 3, al comma 4, al comma 5 e nel quale vengono aggiunti i commi 4 <i>bis</i>, 4 <i>ter</i>, 4 <i>quater</i> e 4 <i>quinquies</i>, con oggetto il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dalle società veicolo d'appoggio, in modo da garantire la neutralità fiscale di tali operazioni anche ai fini delle imposte indirette.</p> <p>Alla legge 130/1999 viene inoltre introdotto l'articolo 7.2, rubricato «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati», il quale consiste in una nuova modalità di cartolarizzazione che ha come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi a oggetto i medesimi beni. La norma dispone, infine, l'applicazione alle società di cartolarizzazione immobiliare di un regime di neutralità fiscale omogeneo rispetto a quello applicabile alle società per la cartolarizzazione dei crediti, nonché ai titoli emessi dalle stesse.</p>
<p>Sostegno a progetti R&S (articolo 26)</p>	<p>Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, sono previste specifiche erogazioni di agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento Ue 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati a un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>
<p>Incentivi imballaggi (articolo 26 bis)</p>	<p>L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto.</p> <p>All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>
<p>Incentivi riciclo (articolo</p>	<p>È introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e</p>

26 ter)	<p>da riuso. In particolare, il comma 1 riconosce, per l'anno 2020, un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; • compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>
Società di investimento semplice – Sis (articolo 27)	<p>La Società di investimento semplice (Sis) si configura come nuovo tipo di veicolo societario che potrà investire esclusivamente in startup non quotate.</p> <p>La Sis, disciplinata nel Testo unico della finanza, si costituisce con capitale fino a 25 milioni di euro raccolto presso investitori professionali o anche tramite <i>business angels</i>, e ha come «oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati», che si trovano nella fase «di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività», dunque di <i>start up</i>.</p>
Isee corrente (articolo 28 bis)	<p>L'isee e la componente reddituale Isre possono essere calcolate anche in caso di una variazione della situazione reddituale superiore al 25% dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo a fini Irpef.</p>
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation (articolo 29, commi 1-9)	<p>La norma è volta a consentire un'opera di revisione della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I del Dlgs 21 aprile 2000, n. 185 (c.d. "nuove imprese a tasso zero") al fine di ampliarne la capacità di intervento e di renderla maggiormente attrattiva per le imprese, eliminando anche gli elementi di rigidità, che ne minano l'efficacia e la stessa capacità di raggiungimento del fine di sviluppo perseguito. In merito, invece, alla misura <i>Smart & Start</i>, è concessa l'autorizzazione al ministero dello Sviluppo Economico a provvedere con decreto alla revisione della disciplina dettata per gli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 181/1989 e a quella relativa alla misura "Smart&Start Italia" destinata alle <i>start up</i> innovative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 settembre 2014. Infine, sono previste specifiche agevolazioni per stimolare la trasformazione tecnologica e digitale.</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>
Contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico (articolo 30)	<p>La disposizione è volta a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile, nonché allo sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi in ambito sociale, messa in sicurezza del patrimonio pubblico e mobilità sostenibile.</p> <p>La norma destina 600 milioni di euro per l'anno 2019 a favore di tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriali sostenibili. Il contributo ricevuto dall'amministrazione comunale, distribuito in proporzione al numero di abitanti, viene suddiviso in due quote che non superano il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del progetto. Il ministero dello Sviluppo Economico destina le risorse non assegnate e quelle eventualmente revocate alla realizzazione di interventi aventi analoghe finalità.</p>
Promozione economia locale (articolo 30 ter)	<p>Viene prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020 un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.</p>

	L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.
Settore radiofonico (articolo 30 quater)	Vengono previsti interventi a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
Marchi (articoli 31 e 32)	<p>L'articolo 31 apre apportando alcune modifiche al Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30. Tra le modifiche, l'introduzione dell'articolo 185 bis prevede l'istituzione, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, del registro speciale dei marchi storici come definito dall'articolo 11-ter, anch'esso introdotto dall'articolo 32 del decreto Crescita.</p> <p>Viene, inoltre, introdotto anche l'articolo 185 ter, il quale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, disciplina l'istituzione, presso il ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.</p> <p>L'articolo, poi, nei successivi commi 2 e 3, dispone rispettivamente che venga istituito, mediante decreto del ministro dello Sviluppo Economico, il logo dei «marchi storici di interesse nazionale», nonché la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Dlgs 31 maggio 2011, n. 88. Infine, il comma 4 stabilisce che, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare</p>
	<p>nell'area III, posizione economica F1, selezionate con apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali.</p> <p>L'articolo 32 mira al contrasto dell'<i>italian sounding</i> e a incentivare il deposito brevetti e marchi. Dal comma 1 al comma 3 la norma definisce il segno descrittivo standard del "<i>Made in Italy</i>" costituito dalla dicitura "<i>Made in Italy</i>", con lo stemma italiano di cui si vieta a chiunque, Fuso e la registrazione come marchio, affinché nessuno possa appropriarsene in via esclusiva. È previsto il divieto di farne uso anche in funzione descrittiva, in relazione a tutti i prodotti che non abbiano il requisito dell'origine italiana.</p> <p>Ai commi 4-7, al fine di sostenere le piccole e medie imprese, si intende costituire un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, ivi inclusi quelli agroalimentari. La proposta del comma 9, in linea con il fine della norma, mira ad includere il contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana nell'ambito delle competenze del Consiglio nazionale anticontraffazione.</p> <p>I commi 10-13 propongono l'istituzione di un voucher per le <i>start up</i> innovative per la valorizzazione delle proprie invenzioni.</p> <p>Il comma 14 disciplina interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.</p> <p>Infine i commi 15-18 propongono di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani, mentre i commi 19-20 prevedono l'introduzione della possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto, designante l'Italia, di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ("fase nazionale") in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta "fase regionale".</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>

Cartelle di pagamento (articolo 32 bis)	<p>Le transazioni sul debito complessivo, consentite dal DI "Genova" (articolo 43, comma 2, del DI 109/2018) a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (legge 185/2000 titoli I e II), vengono estese anche sulle somme da questi dovute a Invitalia contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Si ricorda che Invitalia è il soggetto competente a stipulare i contratti di finanziamento in questione.</p>
Zone economiche speciali (articolo 34)	<p>La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (Zes) introdotte dall'articolo 4 del DI 91/2017. Facendo seguito alle misure di enforcement delle Zes, il legislatore propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea. Il fine è quello di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le Zes. Previsto un decreto ministeriale.</p>
Erogazioni pubbliche (articolo 35)	<p>Viene modificato quanto previsto dalla legge sulla concorrenza (legge 124/2017) in tema di contributi pubblici. In particolare, la norma impone specifici obblighi informativi in capo ai soggetti che ricevono erogazioni da enti pubblici che variano in base alla tipologia di soggetto e alle sue dimensioni.</p>
Regime fiscale speciale Eltif (articolo 36 bis)	<p>Viene introdotto un regime fiscale speciale per gli investimenti in fondi di investimento europei a lungo termine (Eltif - European Long Term Investments Fund), subordinatamente al rispetto di alcune specifiche condizioni. In particolare, il comma 1 esenta i redditi derivanti agli investimenti effettuati in fondi Eltif, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi (fondi di Eltif), dalle imposte sui redditi di capitale (di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir) e sui redditi diversi (di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico). Previsto un decreto ministeriale.</p>
Bonus eccellenze (articolo 39 bis)	<p>Viene imputato alle risorse del Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", in luogo di quello nazionale, gli oneri relativi all'incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca e aventi determinati requisiti.</p>
Incentivi assunzioni Mezzogiorno (articolo 39 ter)	<p>Si dispone lo stanziamento di risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'incentivo occupazionale riconosciuto dall'articolo 1 comma 247 della legge 145/2018 ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 nelle regioni del Mezzogiorno; • di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Aggregazioni imprese del Mezzogiorno (articolo 44 bis)	<p>Vengono introdotte specifiche agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno: l'agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività fiscali differite (Dta)</p>

	delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le Dta e le imposte versate.
Credito d'imposta per la partecipazione di Pmi a fiere internazionali (articolo 49)	<p>Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (2019 per gli esercizi «solari») un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese di partecipazione a fiere internazionali di settore fino a un massimo di € 60.000. In particolare, le spese da considerare sono quelle per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione stessa.</p> <p>Previsto un decreto ministeriale.</p>

da Il Sole 24 Ore - Edicola Fisco - 22 luglio 2019

di Pierpaolo Ceroli, Luisa Miletta